

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 002 del 29.01.2015

Oggetto: Trasferimento all'Unione dei Comuni del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Segretario Comunale
dott. Demartis Claudio

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro

Il Segretario
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 236, con decorrenza dal 17.02.2015.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 002 Del 29.01.2015	Trasferimento all'Unione dei Comuni del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
--	---

Il ventinove gennaio duemilaquindici, con inizio alle ore 16.22, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:

	presenti	assenti
Broccia Sandro	X	
Orrù Luca	X	
Ariu Federico	X	
Cau Donato	X	
Scanu Maria Cristiana	X	
Broccia Luisa	X	
Montisci Vincenzo	X	
Murroni Stefano	X	
Sanna Francesco	X	
Maccioni Pierpaolo	X	
Grussu Genita	X	
Piras Vincenzo	X	
Melis Ettore	X	
Pia Giovanni	X	
Orefice Thomas	X	
Melis Mirco		X
Orrù Daniela		X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Il Sindaco Broccia Sandro presenta la proposta e propone i seguenti emendamenti al testo della convenzione agli atti:

- nel titolo eliminare le parole "e in materia ambientale";
- all'art. 1 eliminare le parole "e le competenze e le funzioni in materia ambientale";
- all'art. 2 eliminare le parole "nel medio periodo";
- all'art. 3 eliminare le parole "e le funzioni in materia ambientale"; alla fine eliminare le parole "Ambiente e";
- all'art. 9 correggere la numerazione (che diventa 8 e così via);
- all'art. 10 (che diventa 9) cancellare il secondo periodo "le spese per l'esercizio delle competenze e delle funzioni trasferite saranno ripartite dall'Unione in base alla superficie territoriale dei Comuni aderenti";

- all'art. 11, le parole "comma 5" sono corrette in "comma 4"; dopo le parole "Statuto." aggiungere le parole "Il Comune recedente dovrà farsi carico dei costi del servizio, per la parte relativa al proprio territorio, con decorrenza dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo"; il capoverso che inizia con le parole "Come stabilito dall'art. 31 ..." , fino alla fine, viene eliminato.

Dopo aver esposto le proposte di modifica della convenzione con l'Unione, il Sindaco Broccia Sandro preannuncia la volontà di discutere in Consiglio le modalità del nuovo servizio associato di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti; dopo aver ricordato le numerose proroghe in materia di gestione associata delle funzioni, obbligo previsto dal legislatore, evidenzia che nella proposta di legge finanziaria regionale vi è l'idea di attribuire una percentuale del 9% del fondo unico regionale alle gestioni associate.

Intervengono nella discussione generale:

- il Consigliere Melis Ettore, che evidenzia che la proposta di convenzione non trasferisce la gestione del connesso tributo e chiede se ciò comporti una diversa gestione del servizio Comune per Comune; chiede quali siano i tempi di attivazione della gara per l'appalto del servizio;
- il Consigliere Pia Giovanni, che evidenzia che il Consiglio non conosce il contenuto del progetto di gestione del servizio, evidenzia che la gestione delle tariffe della tassa rifiuti potrebbe portare problemi fra Comuni, come successo nell'Unione del Terralbese; ritiene che se permanessero differenziazioni nelle modalità di gestione del servizio potrebbero nascere problemi fra Comuni; chiede sia fatto uno sforzo per partire con un appalto unico del servizio, in modo che ad uguale servizio corrisponda uguale tariffa della tassa rifiuti.

Interviene in sede di replica il Sindaco Broccia Sandro, che evidenzia che quella dei rifiuti è la tredicesima funzione trasferita dal Comune di Mogoro all'Unione dei Comuni Parte Montis dal 2007; che se tutti e 5 (o la maggioranza) dei Comuni trasferiranno la funzione all'Unione, vi sarà una gestione associata; che il trasferimento della funzione è solo per il servizio di raccolta dei rifiuti; che manca per il momento il piano finanziario del servizio; che è comprensibile che i Sindaci vogliano sentire gli addetti agli uffici tributi dei rispettivi Comuni prima di trasferire all'Unione anche la gestione del tributo; che tutti gli appalti del servizio in essere nei 5 Comuni dell'Unione sono stati prorogati di sei mesi, salvo che la gara sia conclusa prima, con l'obiettivo di partire assieme dal 1° luglio 2015; che il servizio è previsto con modalità uguali per tutti i Comuni, ma ci sono alcuni aspetti, come la pulizia delle strade o l'ecocentro, che esistono solo a Mogoro, per cui le tariffe dovrebbero essere differenziate fra Comuni in base a questi aspetti; invita il Consiglio a sostenere la proposta, auspicando di poter portare in Consiglio l'esame del progetto di servizio prima dell'indizione della gara.

Intervengono per dichiarazione di voto:

- il Consigliere Piras Vincenzo, che esprime favore verso la proposta;
- il Consigliere Montisci Vincenzo, che esprime voto favorevole;
- il Consigliere Pia Giovanni, che dà lettura della seguente dichiarazione: "Seppur favorevoli alla gestione associata del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. puntualmente previsto dal DL. 95/2012 e dalla L.135/12, tra le funzioni fondamentali da affidare all'Unione, rileviamo l'assenza del cuore del servizio, cioè l'emissione dei ruoli, la gestione e la riscossione dei tributi di competenza. Manca cioè nella proposta, univocità di trattamento tra i Comuni e quindi dei contribuenti ai quali, a parità di servizi resi, deve corrispondere identica applicazione di tariffe. Problematica che non può essere differita, ma ricompresa nel progetto affidato, preliminarmente, con un piano tariffario condiviso, prevedendo un unico centro di gestione e riscossione dei tributi, previo costituzione di un unico ufficio sovra comunale, così come già avviati in altre Unioni, ed espressamente previsti dall'art. 19, lettera f), del D.L.95/12, convertito nella L.135/12. Per questi motivi, anche al fine di evitare contenziosi in ordine all'applicazione delle tariffe, successivamente all'assunzione del servizio, si ritiene, di non poter approvare la proposta agli atti, in quanto non viene rispettato all'origine il principio di uniformità, univocità ed adeguatezza, tra i contribuenti dei diversi comuni, che dovranno avere e ricevere, identico servizio e parità di trattamento tributario."

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l'art. 12 e l'art. 14, comma 1, lettera c), della L.R. n. 12/2005, prevedono che la Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni svolte dai comuni, negli ambiti adeguati;
- l'art. 2, comma 3, della L.R. n. 4/2012 dispone: "Le funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni appartenenti o che siano appartenuti a comunità montane, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni e le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 o attraverso la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutti i comuni, compresi quelli facenti parte di unioni o comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato di norma in 5.000 abitanti; tale limite demografico non si applica qualora il numero dei comuni coinvolti nella gestione associata sia pari o superiore a cinque e la relativa popolazione sia di almeno 3.000 abitanti.";
- con il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, e, in particolare, l'art. 19, sono state introdotte importanti novità in merito alle funzioni fondamentali e alle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e in particolare: viene fornito un nuovo elenco delle funzioni fondamentali dei comuni, che sostituisce quello contenuto nell'art. 21, comma 3, della L. 42/2009; viene modificata la disciplina in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, dettata dagli artt. 14 del D.L. 78/2010 e 16 del D.L. 138/2011, in base alla quale: si prevede che tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante unioni di comuni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) o convenzione (art. 30 D.Lgs. 267/2000), la quasi totalità delle funzioni fondamentali (sono esclusi la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale); la dimensione demografica minima delle Unioni è di 10.000 abitanti; i comuni interessati dovranno provvedere a dar vita alle gestioni associate entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;
- le funzioni fondamentali dei Comuni, di cui all'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito con modifiche in L. 135/2012, sono le seguenti:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (quest'ultima funzione è l'unica non soggetta all'obbligo di gestione associata).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17.10.2007, di approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione dei Comuni di Mogoro, Masullas, Gonnostramatzu, Pompu e Siris, denominata "Parte Montis".

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono stati trasferiti funzioni/servizi all'Unione dei Comuni Parte Montis:

- n. 39 del 17.10.2007: formazione del personale, nucleo di valutazione del personale, vigilanza territoriale agro-ambientale intercomunale e/o con compagnia barracellare, anagrafe canina e randagismo, censimenti ISTAT, impiantistica sportiva esclusivamente di carattere zonale, piani urbanistici sovracomunali, sportello informagiovani, sfalci strade rurali intercomunali e bonifiche ambientali;
- n. 41 del 25.10.2007: servizio di formazione del personale;
- n. 42 del 25.10.2007: servizio censimenti ISTAT;
- n. 43 del 25.10.2007: sportello informagiovani;
- n. 44 del 25.10.2007: servizio di redazione piani urbanistici intercomunali;
- n. 45 del 25.10.2007: servizio di impiantistica sportiva intercomunale esclusivamente di carattere zonale;
- n. 13 del 22.04.2008: servizio nucleo di valutazione, controllo di gestione e controllo strategico;
- n. 14 del 22.04.2008: servizio di manutenzione strade rurali e sfalcio erba;
- n. 42 del 28.11.2009: servizio di predisposizione di piani urbanistici intercomunali e territoriali, servizi e funzioni in materia paesaggistica;
- n. 32 del 23.06.2011: servizio di trasporto scolastico;
- n. 33 del 23.06.2011: servizio di promozione e sviluppo del territorio.

Ritenuto importante proseguire il percorso di gestione associata di funzioni e servizi nell'ambito dell'Unione.

Preso atto che la Giunta Regionale ha di recente approvato un disegno di legge concernente "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", che all'art. 17, comma 1, stabilisce: "*Nei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, ovvero fino a 3000 per i comuni che siano appartenuti a comunità montane, le funzioni fondamentali di cui alla normativa statale in materia, sono obbligatoriamente esercitate, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in forma associata mediante le unioni di comuni. ...*"

Considerato che:

- nei mesi scorsi il Comune di Mogoro ha dato incarico ad un professionista specializzato di redigere un progetto di appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, esteso a tutti i Comuni dell'Unione;
- le bozze del progetto e il relativo quadro economico previsionale di spesa sono state esaminate dai Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione in diverse sedute del Consiglio di Amministrazione, arrivando alla conclusione che tale progetto, una volta redatto in via definitiva, possa costituire un valido presupposto per la gestione associata del servizio nell'ambito dell'Unione dei Comuni;
- considerato vantaggioso per il Comune trasferire all'Unione il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- ritenuto non opportuno, per il momento, trasferire all'Unione le funzioni relative alla determinazione e gestione della connessa tassa comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARI).

Visto lo schema di convenzione appositamente redatto.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.

Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 contrari (Pia Giovanni) e n. 2 astenuti (Melis Ettore, Orefice Thomas).

DELIBERA

Di trasferire all'Unione dei Comuni Parte Montis la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Di approvare l'allegato schema di convenzione.

Di trasmettere copia della presente all'Unione dei Comuni.

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orefice Thomas), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.